



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 20.6.2012
COM(2012) 329 final

2012/0159 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)

RELAZIONE

1. CONTESTO

Il Consiglio europeo del 1° e 2 marzo 2012 ha approvato le conclusioni del Consiglio del 28 febbraio 2012 sull'allargamento e il processo di stabilizzazione e di associazione e ha convenuto di concedere alla Serbia lo status di paese candidato.

La Commissione propone quindi al Consiglio e al Parlamento europeo di modificare il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)¹ onde trasferire la Serbia dall'elenco dei paesi candidati potenziali (Allegato II) all'elenco dei paesi candidati (Allegato I).

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Il regolamento (UE) n. 540/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010², e il regolamento (UE) n. 153/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2012³, modificano entrambi il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA).

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE, RACCOLTA E UTILIZZAZIONE DEL PARERE DEGLI ESPERTI

La Commissione ha proceduto a una consultazione interna. Non è stato necessario consultare esperti esterni.

Valutazione dell'impatto

Non pertinente.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte: una modifica del regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA).

Dando seguito alla decisione del Consiglio europeo del 1° e 2 marzo 2012, è proposto il trasferimento della Serbia dall'elenco dei paesi candidati potenziali (Allegato II) all'elenco dei paesi candidati (Allegato I).

Base giuridica

Articolo 212, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Principio di sussidiarietà

¹ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.

² GU L 158 del 24.6.2010, pag. 7.

³ GU L 58 del 29.2.2012, pag. 1.

Non pertinente.

Principio di proporzionalità

Non pertinente.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: modifica del regolamento del Consiglio. Altri strumenti non sarebbero adeguati perché un regolamento può essere modificato solo da un regolamento.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente misura non comporta spese supplementari.

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Semplificazione

Non pertinente.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea¹,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)² fornisce assistenza ai paesi candidati effettivi e potenziali per il loro progressivo allineamento con gli standard e le politiche dell'Unione europea compreso, se del caso, l'acquis, in prospettiva dell'adesione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio opera un netto distinguo tra paesi candidati effettivi e potenziali.
- (3) Il Consiglio europeo del 1° e 2 marzo 2012 ha approvato le conclusioni del Consiglio del 28 febbraio 2012 sull'allargamento e il processo di stabilizzazione e di associazione e ha convenuto di concedere alla Serbia lo status di paese candidato.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1085/2006,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1085/2006 è così modificato:

- (1) All'allegato I, dopo "Montenegro" è inserita la seguente voce:

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.

"— Serbia".

- (2) All'allegato II, la voce "— Serbia, incluso il Kosovo ⁽¹⁾ [⁽¹⁾ Ai sensi della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999]" è sostituita dalla seguente:

"— Kosovo* [*Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo]".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente